



COMUNE DI GERANO

REGOLAMENTO FIERA DI SANTA ANATOLIA

Approvato con delibera del CONSIGLIO COMUNALE n°..... del

Art. 1	DEFINIZIONI
Art. 2	DENOMINAZIONE – SOGGETTO ORGANIZZATORE
Art. 3	PRODOTTI AMMESSI – SETTORI MERCEOLOGICI
Art. 4	PARTECIPANTI
Art. 5	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Art. 6	ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
Art. 7	VERSAMENTI
Art. 8	RINUNCE
Art. 9	INGRESSO
Art. 10	ASSENZA DEL TITOLARE
Art. 11	SUBENTRO
Art. 12	ALLESTIMENTI
Art. 13	DIVIETI PER GLI OPERATORI
Art. 14	PRODOTTI AGRO ALIMENTARI- NORME SANITARIE
Art. 15	ANIMALI – NORME SANITARIE
Art. 16	RESPONSABILITA' DEI DANNI CAUSATI
Art. 17	RINVIO RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA FIERA
Art. 18	SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - DEFINIZIONI

1) Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- b) per presenze in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- c) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio;
- p) per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- q) per spuntista: l'operatore che non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Art. 2 - DENOMINAZIONE - SOGGETTO ORGANIZZATORE

La manifestazione denominata "FIERA DI SANT'ANATOLIA" è organizzata dal COMUNE di GERANO si svolgerà in loc. S. Anatolia nei giorni 9 e 10 luglio, salvo diversa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 3 - PRODOTTI AMMESSI - SETTORI MERCEOLOGICI

Abbigliamento in genere, prodotti tipici alimentari, agroalimentari, ogni tipo di alimentazione, agricoltura e relativi macchinari, antiquariato in genere, tutti i tipi di arredamento, articoli da regalo nei vari settori oggettistica-casalinghi, arte antica moderna contemporanea, artigianato, autoveicoli e relative attrezzature, fotografia, ottica, cosmesi, edilizia in genere, editoria, stampa, grafica, elettronica, enologia bevande, florovivaismo, giocattoli, attrezzatura e giochi per parchi e giardini, macchinari per industria, macchine utensili, nautica, oreficeria, pasticceria, pelletteria in genere, pubblicità marketing, sport e tempo libero, strumenti musicali, zootecnia e relative attrezzature, telecomunicazione, Hi-fi, attrezzatura in genere, gastronomia, ristorazione, biancheria, articoli idro-sanitari, animali domestici, ecologia.

Art. 4 - PARTECIPANTI

Possono essere ammessi alla manifestazione tutti coloro che operano nei settori merceologici di cui all'art. 3.

Art. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Tutti coloro che intendono partecipare alla manifestazione, dovranno trasmettere al Comune di Gerano apposita richiesta mediante il modulo, con marca da bollo, redatto dal Comune stesso debitamente firmato in ogni sua parte. I moduli dovranno pervenire entro il termine previsto nella domanda di partecipazione e cioè il 20 Maggio di ogni anno. Non saranno di regola presi in esame moduli incompleti o pervenuti oltre detto termine o comunque domande redatte in forma diversa o incompleta. Le richieste d'invito non vincolano il Comune che si riserva la facoltà insindacabile di accettarle o no.

Nei moduli per la presentazione della domanda devono essere indicati:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, n° di telefono;
per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società, codice fiscale/partita IVA;
- b) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata settore merceologico;
- c) presenze effettive nella fiera alla quale chiede di partecipare;
- d) data di iscrizione al R.E.A.

Art. 6 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'accettazione delle "Domande di partecipazione", e la correlata assegnazione dei posteggi è di esclusiva competenza dell'Ente organizzatore che provvederà compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, all'assegnazione degli stessi, tenendo conto in particolare:

- della regolarità della "Domanda di Partecipazione";
- della data di presentazione della "Domanda di Partecipazione";
- dello spazio disponibile;
- degli anni di partecipazione alla manifestazione;

Le richieste formulate dall'Espositore all'atto della presentazione della "Domanda di Partecipazione", si intendono come indicative ed in ogni caso non potranno considerarsi come condizioni per l'efficacia della stessa domanda. Per esigenze tecniche e merceologiche, il Comune si riserva la facoltà di cambiare o ridurre il posteggio assegnato, anche trasferendolo in altre aree, ciò senza diritto per l'Espositore ad indennità o risarcimento, per nessun motivo.

Nessun espositore può avere spazi espositivi diversi in punti diversi dell'area fieristica.
Salvo diversa prescrizione, la comunicazione della avvenuta assegnazione delle aree espositive sarà effettuata entro il 30 Maggio e sarà comunicata via Fax o telefonicamente.

Art. 7 - VERSAMENTI

Entro i primi 7 giorni lavorativi di Giugno deve pervenire al Comune di Gerano copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota relativa allo spazio assegnato.

Se entro il termine previsto la copia della ricevuta non viene consegnata al Comune l'espositore viene considerato rinunciatario e non ha diritto a rimborsi o risarcimenti.

Lo spazio torna nella disponibilità dell'Ente che può eventualmente assegnare ad altro espositore.

Art. 8 - RINUNCE

Qualora il soggetto richiedente non sia in grado, per legittima comprovata impossibilità di intervenire alla manifestazione potrà richiedere, al Comune di Gerano, lo scioglimento dell'impegno assunto entro e non oltre il 20 giugno. Qualora il soggetto richiedente notificasse dopo tale data l'impossibilità di partecipare alla manifestazione non sarà effettuato rimborso di sorta.

E' fatto assoluto divieto cedere ad altri l'area concessa per l'esposizione.

Art. 9 - INGRESSO

Salvo diversa prescrizione, è possibile l'ingresso nell'area mercatale, per gli espositori, dalle ore 8,00 fino alle ore 11,00 del 09 luglio dopo il controllo della documentazione da parte degli addetti che comunque avviene all'esterno dell'area.

Al controllo si deve presentare il titolare della ditta espositrice.

Una volta entrato nell'area è fatto assoluto divieto abbandonarla lasciando incustodito il posto concesso e l'eventuale automezzo utilizzato per il trasporto delle merci.

Non è consentito lo scambio dei posti assegnati fra operatori se non preventivamente autorizzati.

Nel caso in cui un espositore non si presenti o si presenti oltre l'orario d'ingresso stabilito il posto ad esso assegnato resterà a disposizione dell'Ente organizzatore e comunque non sarà fatta la spunta e non sarà assegnato ad espositori spuntisti.

Art. 10 - ASSENZA DEL TITOLARE

In caso di impedimento temporaneo del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti, collaboratori, o coadiutori identificati nelle forme di legge, e devono sempre essere muniti dell'Autorizzazione Amministrativa in originale.

Art. 11 - SUBENTRO

Il subentro deve essere dimostrato esibendo al Comune di Gerano, nei giorni precedenti lo svolgimento della manifestazione, o al personale addetto al controllo, la mattina di apertura della manifestazione, copia del titolo (atto fra vivi o qualità di successore) che legittima il subingresso. La vendita è consentita comunque rispettando la stessa tipologia merceologica per cui si è fatta la domanda.

Art. 12 - ALLESTIMENTI

L'allestimento dello spazio espositivo può iniziare non prima delle ore 11,30 per permettere il corretto transito dei mezzi dei vari espositori all'interno dell'area.

Nel caso all'ora indicata per l'inizio dell'allestimento vi siano ancora automezzi di titolari di concessione in attesa del controllo e il successivo ingresso, il personale incaricato dal Comune posticiperà l'inizio dell'allestimento degli spazi da parte degli espositori.

Ciascun Espositore dovrà fare gli allestimenti e la sistemazione della propria area entro i limiti di superficie assegnati e rispettando tutte le prescrizioni tecniche ed estetiche od ordini di servizio eventualmente impartiti dal Comune o da terzi soggetti che organizzassero la mostra per suo conto.

L'espositore può esporre e commerciare solo prodotti rientranti nelle categorie merceologiche per cui ha fatto la domanda.

E' fatto assoluto divieto utilizzare spazi adiacenti lo spazio assegnato e lasciato libero per motivi di sicurezza.

Tutti gli espositori devono comunque attenersi alle disposizioni del personale incaricato pena l'allontanamento dall'area e senza diritto a rimborsi o risarcimenti.

Lo spazio espositivo messo a disposizione dei partecipanti dal Comune dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni di ricevimento.

Sarà in particolare, obbligo del partecipante Espositore:

- a) rispettare le norme sul commercio dettate dalla normativa vigente;
- b) rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti con particolare riferimento a quelle riguardanti gli impianti elettrici ed i materiali utilizzati per gli allestimenti; specificatamente ad osservare le normative in materia di prevenzione incendi ed infortuni;
- c) mantenere, per tutta la durata della manifestazione, e riconsegnare lo spazio assegnato pulito utilizzando per la raccolta degli eventuali rifiuti i sacchi forniti dall'Ente gestore;

A fine manifestazione l'Ente a mezzo dei propri addetti controllerà lo stato dello spazio assegnato e nel caso non risultasse libero da rifiuti o imballaggi al titolare della concessione sarà inviata cartella esattoriale per il recupero delle spese per la pulizia oltre l'esclusione dalla manifestazione dell'anno successivo.

Art. 13 - DIVIETI DEGLI OPERATORI

E' fatto divieto ai titolari di concessione:

-arrecare disturbo o provocare intralcio agli avventori ed ai colleghi;

-di usare indiscriminatamente megafoni, radio, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora ad alto volume al passaggio della Processione del pomeriggio del 9 luglio e durante la celebrazione delle SS. Messe;

-di occupare con merce o attrezzature varie i passaggi istituiti fra i posteggi di vendita;

-di alterare, modificare, nell'aspetto e nelle misure, nei riferimenti individuativi, la segnaletica di identificazione dei posteggi di vendita.

Art. 14 - PRODOTTI AGRO ALIMENTARI - NORME SANITARIE

Tutte le ditte espositrici di prodotti agro alimentari (formaggi - salumi ecc.) sono tenute ad allegare alla domanda di partecipazione, la fotocopia dell'autorizzazione sanitaria del laboratorio di produzione. Inoltre le stesse ditte si impegnano al rispetto dei seguenti obblighi:

a) comunicazione, all'atto della domanda, del numero degli operatori utilizzati

b) il personale addetto alla vendita di alimenti e bevande e/o somministrazioni di specialità gastronomiche, deve essere munito autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente e vestita con camice e copricapo;

b) strutturare i banchi adibiti alla vendita in modo tale da impedire il contatto con il cliente;

c) conservare i prodotti deperibili nei banchi frigo;

d) munire tutti i prodotti esposti per la vendita e degustazione di apposite etichette previste dalla normativa vigente

Art. 15 - ANIMALI - NORME SANITARIE

L'esposizione degli animali è regolata dalle norme sanitarie vigenti.

Art. 16 - RESPONSABILITA' DEI DANNI CAUSATI

I titolari di posteggi sono responsabili dei danni fatti al Comune o a persone da essi stessi o dai loro familiari, dipendenti o coadiuvanti. Nel caso che l'assegnatario dell'area pubblica sia una società di persone, le responsabilità sono illimitate ed ogni socio ne risponde solidamente.

Art. 17 - RINVIO RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA FIERA

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di modificare la data di svolgimento della manifestazione dandone tempestiva notizia all'Espositore.

In caso di soppressione della Fiera, l'Espositore avrà diritto alla restituzione dell'importo versato al Comune, escluso qualsiasi ulteriore risarcimento o indennizzo.

L'Espositore dichiara, fin d'ora, di accettare tale evenienze senza sollevare eccezioni o contestazioni alcuna, rinunciando a qualsiasi pretesa o diritto a eventuali danni o indennizzi, avendo valutato il rischio connesso all'eventuale modifica, riduzione o soppressione della manifestazione nell'accettazione del prezzo pattuito per l'esposizione.

Art. 18 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa riferimento all'art. 29 del D. Lgs. 114/98 ed all'art.7, comma 1, del D.Lgs n.267/2000. Le sanzioni saranno adeguate in caso di cambiamento della normativa. In particolare si ritiene puntualizzare le seguenti casistiche:

<p>Art. 29 comma 1 <i>“senza la prescritta autorizzazione”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio del commercio su aree pubbliche senza essere titolare di alcuna delle autorizzazioni prescritte dall'art. 28 c. 1 lett. a) o b) del D. Lgs. 114/98 .(abusivo totale) • Esercizio del commercio su aree pubbliche mediante illecita ed abusiva occupazione di un posteggio regolarmente istituito, assegnato ad altri o vacante che sia (<i>“senza la prescritta autorizzazione su posteggio”, in quanto non concesso o occasionalmente assegnato</i>) 	<p style="text-align: center;">Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,20 a €.15.493,71 (misura ridotta €.5.164,57) con confisca delle attrezzature e della merce</p>
--	--	--

<p>Art. 29 comma 1 <i>“fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di titolare di autorizzazione di cui all’art. 28 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 fuori dall’ambito del territorio regionale cui appartiene il Comune che l’ha rilasciata, salva l’ipotesi di partecipazione alle fiere. • Esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di titolare di autorizzazione di cui all’art. 28 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98, nel giorno o nei giorni di validità, in località o mercati diversi da quelli in cui è ubicato il posteggio dato in concessione. 	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,20 a €15.493,71 (misura ridotta €5.164,57) con confisca delle attrezzature e della merce</p>
<p>Art. 30 comma 1 in relazione all’ art. 26 comma 5 ed all’art. 22 comma 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di soggetto che, subentrato in proprietà o in gestione nell’attività, non abbia presentato domanda di reintestazione dell’autorizzazione 	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da</p> <p>€.516,46 €3.098,74 (misura ridotta € 1.032,91)</p>
<p>Art. 30 comma 1 in relazione all’ art. 14 comma 1 ed all’art. 22 comma 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio del commercio su aree pubbliche senza indicare il prezzo di vendita al pubblico sui prodotti esposti per la vendita • Esercizio del commercio su aree pubbliche senza indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico sui prodotti esposti per la vendita 	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da</p> <p>€.516,46 €3.098,74 (misura ridotta € 1.032,91)</p>
<p>Art 7 comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 per le violazioni al presente Regolamento.</p>	<p>Violazioni Art 17, commi 1), 2), 3), 4), 6) del presente Regolamento; Violazioni Art. 18, commi 1), 2), 3), 4),5), 6), 7), del presente Regolamento.</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da</p> <p>€ 25,00 ad € 500,00 (misura ridotta € 50,00)</p>